

Norma	Contenuti	Eventuale commento
Art. 4 D.Lgs.vo n. 274/00, comma 2°, lett. s-bis)	Il G.d.P. è competente per il reato p. e p. dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	Nuova competenza per materia del G.d.P. Nella competenza per materia del Giudice di Pace penale adesso rientra anche il nuovo reato di "Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato." (art. 10-bis D.Lgs.vo n. 286/98).
Art. 20-bis D.Lgs.vo n. 274/00	<p>1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.</p> <p>2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene: a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato; b) l'indicazione delle persone offese dal reato; c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame; e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.</p> <p>3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2 (=il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.).</p> <p>4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente: a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia; b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio; c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.</p> <p>5. Si applica l'articolo 20, comma 5 (=La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.).</p>	Giudizio a presentazione immediata ordinaria. Introdotto un nuovo modello processuale innanzi al G.d.P. penale per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente. In tali casi la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Se ritiene, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo.
Art. 20-ter D.Lgs.vo n. 274/00	1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di	Giudizio a presentazione immediata con citazione contestuale. Sempre per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula richiesta al

	<p>citazione contestuale per l'udienza.</p> <p>2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.</p> <p>3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore.</p>	<p>pubblico ministero di citazione contestuale per l'udienza. Sulla base di detta richiesta il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione alla presentazione immediata. In tal caso, se l'imputato è in vinculis, la polizia giudiziaria conduce l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato è a piede libero, la polizia giudiziaria gli notifica immediatamente la sua richiesta di citazione ed il conseguente provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta della p.g. e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore.</p>
Art. 32-bis D.Lgs.vo n. 274/00	<p>1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.</p> <p>2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.</p> <p>3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.</p> <p>4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.</p> <p>5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore.</p>	<p>Nel giudizio a presentazione immediata ordinaria e nel giudizio a presentazione immediata con citazione contestuale valgono le regole per il dibattimento ordinario inanzi al G.d.P. (=l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice; il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova; il verbale d'udienza è redatto solo in forma riassuntiva; la motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo; il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale).</p> <p>L'imputato ha la facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a 7 giorni (giudizio a presentazione immediata ordinaria) ovvero a 48 ore (giudizio a presentazione immediata con citazione contestuale). Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.</p> <p>In entrambi i giudizi il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.</p> <p>Nel giudizio a presentazione immediata ordinaria la persona offesa ed i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario.</p> <p>Nel giudizio a presentazione immediata con citazione contestuale la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.</p>
Art. 62-bis D.Lgs.vo n. 274/00	<p>1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>	<p>Trattasi della espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.</p>
Art. 4, comma 3°, D.Lgs.vo n. 286/98	<p>Non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati</p>	<p>Finalmente non è più ammesso in Italia lo straniero extracomunitario che risulti condannato, anche solo con sentenza non definitiva, a tutta una serie di reati di una certa gravità e di un certo allarme sociale. Inoltre, oggi impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con</p>

	<p>previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.</p>	<p>sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, (artt. da 171 a 174 quinquies) relativi alla tutela del diritto di autore e degli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.</p>
<p>Art. 4-bis D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.</p> <p>Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.</p> <p>All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Viene prevista la figura dell'Accordo di integrazione. Predisposta la emanazione di un regolamento con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, salvo alcune eccezioni di rilievo.</p>
<p>Art. 5, comma 2-ter, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.</p>	<p>Adesso la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, salvo alcune eccezioni di rilievo.</p>
<p>Art. 5, comma 4°, D.Lgs.vo n.</p>	<p>Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della</p>	<p>Adesso il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della</p>

286/98	provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.	provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Art. 5, comma 5-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.	Adesso il riscontr o circa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato passa anche attraverso la valutazione di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2 (per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza), e 407, comma 2, lettera a) (delitti per i quali la durata massima delle indagini preliminari è di due anni) del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del D.Lgs.vo n. 286/98 (delitti di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato).
Art. 5, comma 5-ter, D.Lgs.vo n. 286/98	Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.	Adesso il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di ricongiungimento del coniuge o del genitore perché coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Art. 5, comma 8-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni.	Punito adesso anche l'utilizzo del passaporto con visto contraffatto od alterato, del permesso di soggiorno contraffatto od alterato, del contratto di soggiorno contraffatto od alterato, della carta di soggiorno contraffatta od alterata nonché di altri documenti strumentali all'ingresso e/o al soggiorno contraffatti od alterati. Prime era punita solamente la mera contraffazione od alterazione.
Art. 6, comma 2°, D.Lgs.vo n. 286/98	Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.	La norma prevede che lo straniero extracomunitario, per poter ottenere dalla p.a. licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di suo interesse comunque denominati, deve sempre esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno alla p.a. stessa. A ciò fa eccezione solamente la richiesta di provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo ed, oggi, anche la richiesta di prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al S.S.N. e la richiesta di prestazioni scolastiche obbligatorie.
Art. 6, comma 3°, D.Lgs.vo n. 286/98	Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.	Prevista la nuova figura contravvenzionale della mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.
Art. 9, comma 2-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.	Nuova condizione per il rilascio del permesso di soggiorno: il superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
Art. 10-bis D.Lgs.vo n. 286/98	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non	Introdotta la nuova fattispecie di reato denominata "Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato", che punisce lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del D.Lgs.vo n. 286/98. La pena è quella dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro e non può essere obblabile. Processualmente per il reato in questione si procede innanzi al Giudice di Pace penale con il

	<p>si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.</p> <p>3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.</p> <p>4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.</p> <p>5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.</p> <p>6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.</p>	<p>giudizio a presentazione immediata ordinaria ovvero con il giudizio a presentazione immediata con citazione contestuale (artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del d.lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274). Medio tempore lo straniero può essere espulso senza che vi sia bisogno del nullaosta del Giudice di Pace. In tal caso il questore si limiterà a comunicare l'avvenuta esecuzione dell'espulsione al Giudice stesso. A quel punto, quest'ultimo pronuncerà sentenza di non luogo a procedere. Si noti bene che la domanda di protezione internazionale (asilo politico, in pratica) sospende il processo. Se la domanda stessa viene accolta, il Giudice di Pace decidente pronuncia sentenza di non luogo a procedere.</p>
<p>Art. 12, comma 1°, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.</p>	<p>Introdotta la nuova fattispecie di reato che punisce chiunque, in violazione del D.Lgs.vo n. 286/98, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.</p>
<p>Art. 12, comma 3°, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente</p>	<p>Introdotta la nuova fattispecie di reato che sostanzialmente punisce la stessa condotta della precedente, ma in maniera più severa, al ricorrere di alcune ipotesi più gravi ed eclatanti.</p>

	<p>ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p>	
Art. 12, comma 3-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.	Prevista un'aggravante per la ipotesi di reato precedente.
Art. 12, comma 3-ter, D.Lgs.vo n. 286/98	<p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p>	Prevista un'ulteriore aggravante per le ipotesi di reato precedenti.
Art. 12, comma 4°, D.Lgs.vo n. 286/98	Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.	Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Art. 12, comma 4-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.	Previsione della custodia cautelare in carcere per le ipotesi più gravi di favoreggiamento delle immigrazioni clandestine.
Art. 12, comma 4-ter, D.Lgs.vo n. 286/98	Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.	Previsione della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato per le varie ipotesi di favoreggiamento delle immigrazioni clandestine.
Art. 12, comma 5-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.	Introdotta la nuova fattispecie di reato che sostanzialmente punisce chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.
Art. 14, comma 5°, D.Lgs.vo n. 286/98	Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di 60 giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di 60 giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a 180 giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.	Prevista la possibilità di trattenere l'extracomunitario in un centro di identificazione ed espulsione per non più di 180 giorni, mediante richieste di proroga al Giudice di Pace da parte del Questore.
Art. 14, comma 5-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere	In caso di impossibilità a trattenere l'extracomunitario in un centro di i.e. è previsto l'ordine del Questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

	<p>accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.</p>	
<p>Art. 14, comma 5-ter, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da 6 mesi ad 1 anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.</p>	<p>Se il suddetto ordine rimane inosservato, l'extracomunitario è punito, in alcuni casi più gravi, con la reclusione da 1 a 4 anni . In altri casi meno gravi è punito con la pena della reclusione da 6 mesi ad 1 anno. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, lo straniero sarà destinatario di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis.</p>
<p>Art. 14, comma 5-quater, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni per lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato.</p>
<p>Art. 14, comma 5-quinquies, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.</p>	<p>Processo per direttissima ed arresto obbligatorio in flagranza dei fatti previsti e puniti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater.</p>
<p>Art. 14-bis D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.</p>	<p>Creazione di un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Il Fondo è alimentato da una quota del contributo ora previsto per il rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno (nuovo articolo 5, comma 2-ter D.Lgs.vo n. 286/98) nonché dai contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo.</p>
<p>Art. 16, comma 1°, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444</p>	<p>Quando ricorrono le condizioni per l'espulsione prefettizia (art. 13, comma 2, D.Lgs.vo n. 286/98) adesso il giudice penale, nel</p>

	<p>del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di 2 anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrono le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.</p>	<p>pronunciare sentenza di condanna per il nuovo reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs.vo n. 286/98 ("Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato"), qualora non ricorrono le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, D.Lgs.vo n. 286/98 (quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo) può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni. Questa possibilità era già prevista nel caso in cui il giudice penale era chiamato ad irrogare con sentenza di condanna o di patteggiamento una pena detentiva entro 2 anni e non ricorrevano le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena.</p>
<p>Art. 19, comma 2°, lettera c), D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.</p>	<p>Non è più possibile espellere l'extracomunitario che conviva con parenti italiani entro il secondo grado.</p>
<p>Art. 22, comma 11-bis, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</p>	<p>Agevolazioni per il soggiorno dell'extracomunitario che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello.</p>
<p>Art. 27, comma 1-ter, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.</p>	<p>Nuova procedura per alcune categorie di lavoratori extracomunitari (dirigenti, personale altamente specializzato, professori universitari, altri) per ottenere il nulla osta al lavoro. Adesso il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione informatica della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico, a sua volta, trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero. Ove nulla osti da parte del questore, sportello unico per l'immigrazione la invia, sempre via informatica, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.</p>
<p>Art. 27, comma 1-quater, D.Lgs.vo n. 286/98</p>	<p>Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.</p>	<p>Le disposizioni di cui al comma 1-ter solo per i datori di lavoro che hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con cui forniscono specifiche garanzie.</p>
<p>Art. 29, comma 1-ter, D.Lgs.vo</p>	<p>Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1,</p>	<p>Non è consentito il ricongiungimento del coniuge e dei figli minori quando il familiare di</p>

n. 286/98	quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.	cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
Art. 29, comma 3°, lettera a), D.Lgs.vo n. 286/98	Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.	Garanzie che l'extracomunitario deve fornire in caso di ricongiungimento.
Art. 29, comma 5°, D.Lgs.vo n. 286/98	Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.	E' adesso consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei seguenti requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Art. 29, comma 8°, D.Lgs.vo n. 286/98	Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.	
Art. 32, comma 1°, D.Lgs.vo n. 286/98	Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.	Allo straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare che ha compiuto la maggiore età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Identico permesso di soggiorno può essere oggi concesso ai minori stranieri divenuti maggiorenni non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del D.Lgs.vo n. 286/98.
Art. 32, comma 1-bis, D.Lgs.vo n. 286/98	Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.	Allo straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare che ha compiuto la maggiore età può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Identico permesso di soggiorno può essere oggi concesso ai minori stranieri divenuti maggiorenni non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del D.Lgs.vo n. 286/98.

Art. 34-bis C.d.S.	Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.	Nuova sanzione amministrativa per chi insozza le strade gettando rifiuti da veicoli in movimento.
Art. 116, comma 1-quater, C.d.S.	I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 Settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.	A partire dal 1° Ottobre 2009 i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori saranno quelli prescritti per la patente di categoria A.
Art. 117 C.d.S.	Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1 lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.	Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. Per gli assuntori di stupefacenti non spacciatori puniti con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida o con il divieto di conseguirla il divieto di guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
Art. 120 C.d.S.	<p>1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.</p> <p>3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.</p> <p>4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra</p>	Prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 Euro per chi rilascia titoli abilitativi (guida di veicoli e ciclomotori) a delinquenti abituali, professionali o per tendenza o a chi è sottoposto a misure di sicurezza.

	<p>il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.</p>	
<p>Art. 186, comma 2°, lettera c), C.d.S.</p>	<p>Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice 162 penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.</p>	<p>Prevista l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da tre mesi ad un anno e sospensione della patente di guida da due a quattro anni per chi guida in stato di ebbrezza veicolo appartenente a persona estranea al reato. In altri termini, quando una persona guida un veicolo di cui non è proprietario, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (la condizione più grave tra le tre indicate dal codice), commettendo il reato di guida in stato di ebbrezza, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.</p>
<p>Art. 186, comma 2-sexies, C.d.S.</p>	<p>L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.</p>	<p>Ammenda da Euro 666,60 ad Euro 9.000 in caso di guida in stato di ebbrezza tra le ore 22 e le ore 7.</p>
<p>Art. 186, comma 2-septies, C.d.S.</p>	<p>Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p>	<p>Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante della guida in stato di ebbrezza tra le ore 22 e le ore 7 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. In ogni caso le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p>
<p>Art. 186, comma 2-octies, C.d.S.</p>	<p>Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto- legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.</p>	<p>Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante della guida in stato di ebbrezza tra le ore 22 e le ore 7 è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.</p>
<p>Art. 187, comma 1°, C.d.S.</p>	<p>Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in</p>	<p>Punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. All'accertamento del reato consegue</p>

	<p>ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.</p>	<p>in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Inoltre, quando una persona guida un veicolo non di sua proprietà in stato di alterazione dovuto a consumo di sostanze stupefacenti, la durata della sospensione della patente è raddoppiata (da uno a due anni).</p>
<p>Art. 187, comma 1-quater, C.d.S.</p>	<p>L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.</p>	<p>Punita più severamente la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti tra le ore 22 e le ore 7. La vecchia pena era l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 3 mesi a un anno. La nuova è l'ammenda da 2.000 a 9.000 euro e arresto da tre mesi a un anno. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante della guida sotto stupefacenti tra le ore 22 e le ore 7 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. In ogni caso le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti tra le ore 22 e le ore 7 è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.</p>
<p>Art. 193, comma 4-bis, C.d.S.</p>	<p>Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.</p>	<p>E' sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.</p>
<p>Art. 195, comma 2-bis, C.d.S.</p>	<p>Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.</p>	<p>Per una serie di violazioni qui di seguito indicate, le sanzioni pecuniarie vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22 e prima delle 7: articolo 141 (velocità pericolosa); articolo 142 (velocità eccessiva); articolo 145 (precedenza); articolo 146 (violazione della segnaletica); articolo 149 (distanza di sicurezza); articolo 154 (cambio direzione o corsia e altre manovre); articolo 176 (comportamenti vari in autostrada e strade extraurbane principali); articolo 178 (tempi di guida degli autocarri). Vediamo con maggiore precisione. Per la mancata regolazione della velocità (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 50,6 a 206,6 euro). Per la mancata regolazione della velocità in determinati luoghi (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 104 a 414,6 euro). Per le gare di velocità (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione</p>

		<p>amministrativa è aumentata (da 206,6 a 832 euro).</p> <p>Per il superamento dei limiti sotto i 10 km/h (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 50,6 a 206,6 euro).</p> <p>Per il mancato rispetto del diritto di precedenza (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 200 a 798,6 euro).</p> <p>Per il mancato rispetto della segnaletica stradale (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 50,6 a 206,6 euro).</p> <p>Per il proseguimento della marcia, nonostante il divieto delle segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 200 a 798,6 euro).</p> <p>Per il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 50,6 a 206,6 euro).</p> <p>Per il mancato rispetto della distanza di sicurezza con danno ai veicoli (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 104 a 414,6 euro).</p> <p>Per il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli con danno alle persone (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 518,6 a 2.078,6 euro).</p> <p>Per le manovre pericolose tipo cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 50,6 a 206,6 euro).</p> <p>Per le manovre pericolose in prossimità di curve, dossi o intersezioni (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 104 a 414,6 euro).</p> <p>Per la eccessiva durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 200 a 798,6 euro).</p> <p>Per la inversione del senso di marcia commessa (tra le ore 22 e le ore 7) durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la sanzione amministrativa è aumentata (da 2.456 a 9.825,3).</p> <p>Per la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, e circolazione sulle corsie per la sosta di emergenza (tra le ore 22 e le ore 7) la sanzione amministrativa è aumentata (da 518,6 a 2.078,6 euro).</p> <p>Per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa o che non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) nei trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo la sanzione amministrativa è aumentata (da 200 a 798,6 euro).</p> <p>Per la circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio (violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7) sempre nei trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo la sanzione amministrativa è aumentata (da 2.358,6 a 9.437,3 euro).</p>
Art. 208, comma 2, lettera a),	I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:	

C.d.S.	<p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;</p>	
Art. 208, comma 2-bis, lettera a), C.d.S.	<p>Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.</p>	
Art. 219-bis C.d.S.	<p>Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.</p> <p>2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.</p> <p>3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.</p>	<p>Con questa nuova disposizione la procedura relativa all'applicazione delle sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca della patente di guida) e dei punti-patente (art.126 bis), finora valida solo per le patenti di guida, viene estesa anche al certificato di idoneità per la guida per i ciclomotori di cui all'art. 116, commi 1 bis e 1 ter (il cosiddetto "patentino"). Inoltre, l'art. 219 bis - comma 2, stabilisce che se il conducente è persona munita di patente di guida, le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo (nozione che comprende anche le bici) per il quale non è richiesta la patente di guida.</p>
Art. 24 c.p.	<p>La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge</p>	

	<p>stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.</p>	
Art. 61 c.p.	<p>Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'aver agito per motivi abietti o futili; 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; 7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità; 11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. 11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione. 	
Art. 112 c.p.	<p>La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti; 2. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3. per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4. per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza. <p>La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità</p>	

	<p>personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.</p> <p>Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.</p> <p>Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.</p>	
Art. 135 c.p.	<p>Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.</p>	
Art. 235 c.p.	<p>Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.</p> <p>Abrogato</p> <p>Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.</p>	
Art. 312 c.p.	<p>Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.</p> <p>Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.</p>	
Art. 341-bis c.p.	<p>Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.</p>	
Art. 376 c.p.	<p>Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dell'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il</p>	

	<p>vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.</p>	
Art. 388 c.p.	<p>Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.</p> <p>Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.</p> <p>Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.</p> <p>Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.</p> <p>La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.</p> <p>Il colpevole è punito a querela della persona offesa.</p>	
Art. 391- <i>bis</i> c.p.	<p>Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</p>	
Art. 393- <i>bis</i> c.p.	<p>Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-<i>bis</i>, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.</p>	
Art. 416 c.p.	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la</p>	

	<p>reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	
Art. 527 c.p.	<p>Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.</p> <p>Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.</p>	
Art. 574-bis c.p.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.</p>	
Art. 585 c.p.	<p>Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.</p> <p>Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. <p>Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.</p>	
Art. 600-sexies c.p.	<p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo</p>	

	<p>comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.</p> <p>Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
Art. 600-octies c.p.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	
Art. 602-bis c.p.	<p>La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. 	
Art. 605 c.p.	<p>Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. <p>Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il</p>	

	<p>fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. 	
Art. 609-ter c.p.	<p>La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. <p>5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.</p> <p>La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.</p>	
Art. 609-decies c.p.	<p>Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600-octies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.</p> <p>Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.</p>	
Art.614 c.p.	<p>Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il</p>	

	<p>diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.</p>	
Art. 625 c.p.	<p>La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soppresso 2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4. se il fatto è commesso con destrezza; 5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. <p>8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.</p>	
Art. 628 c.p.	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. <p>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;</p> <p>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire</p>	

	<p>ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	
Art. 635 c.p.	<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con violenza alla persona o con minaccia; 2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 4. sopra opere destinate all'irrigazione; 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; <p>5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.</p> <p>Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	
Art. 639 c.p.	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.</p> <p>Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.</p> <p>Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.</p> <p>Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.</p>	
Art. 640 c.p.	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</p>	

	<p>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	
Art. 671 c.p.	Abrogato.	
Art. 117 c.p.p.	<p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.</p> <p>2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, ai registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.</p>	
Art. 380 c.p.p.	<p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</p> <p>2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</p> <p><i>a)</i> delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>b)</i> delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p><i>c)</i> delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>d)</i> delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;</p> <p><i>d-bis)</i> delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;</p> <p><i>e)</i> delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste</p>	

	<p>dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>e-bis)</i> delitti di furto previsti dall'articolo 624-<i>bis</i> del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p><i>f)</i> delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;</p> <p><i>g)</i> delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p><i>h)</i> delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;</p> <p><i>i)</i> delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p><i>l)</i> delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</p> <p><i>l-bis)</i> delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p><i>m)</i> delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere <i>a), b), c), d), f), g), i)</i> del presente comma.</p> <p>3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.</p>	
<p>Art. 381 c.p.p.</p>	<p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:</p> <p><i>a)</i> peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;</p> <p><i>b)</i> corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;</p>	

	<p>c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;</p> <p>d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;</p> <p>e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;</p> <p>f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;</p> <p>f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale.</p> <p>g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;</p> <p>h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;</p> <p>i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;</p> <p>l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;</p> <p><i>l-bis</i>) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1 del medesimo codice;</p> <p>m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p><i>m-bis</i>) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;</p> <p><i>m-ter</i>) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;</p> <p><i>m-quater</i>) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.</p> <p>3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.</p> <p>4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.</p> <p>4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.</p>	
<p>Art. 407 c.p.p.</p>	<p>1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <p>1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;</p> <p>2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;</p> <p>3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni</p>	

	<p>previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;</p> <p>4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;</p> <p>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;</p> <p>7-<i>bis</i>) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-<i>bis</i>, comma 1, 600-<i>ter</i>, comma 1, 601, 602, 609-<i>bis</i> nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-<i>ter</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>octies</i> del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;</p> <p>b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;</p> <p>c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;</p> <p>d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-<i>bis</i>, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.</p>	
<p>Art. 104 disp. att.ne c.p.p.</p>	<p>1. Il sequestro preventivo è eseguito:</p> <p><i>a)</i> sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;</p> <p><i>b)</i> sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;</p> <p><i>c)</i> sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;</p> <p><i>d)</i> sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;</p> <p><i>e)</i> sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del</p>	

	<p>decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.</p> <p>2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.</p>	
Art. 104- <i>bis</i> disp. att.ne c.p.p.	<p>1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-<i>sexies</i>, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.</p>	
Art. 183- <i>bis</i> disp. att.ne c.p.p.	<p>1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p>	
Art. 183- <i>ter</i> disp. att.ne c.p.p.	<p>1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.</p>	